

Rapporti economici con il cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

Divieto di intrattenere con il cliente rapporti economici di qualsiasi natura: l'illecito è permanente

Ai fini dell'individuazione del dies a quo prescrizione, la violazione dell'art. 23 co. 3 cdf (ossia il divieto di intrattenere con il cliente rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che possano influire sul rapporto professionale) è di natura permanente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025